

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO

Della Dr Paola Campagna, nata a Roma il 9.04.1966, ivi residente in Via dei Campani 83, CF CMPPLA66D49H501I, rappresentata e difesa – giusta procura a margine del presente atto – dall’Avv Maria Di Paolo con Studio in Terni Strada S Martino 104, DPLMRA64R62F844R, pec maria.dipaolo@ordineavvocatiterni.it, ove elegge domicilio digitale

Contro

Accademia Nazionale di Danza in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma. Largo Arrigo VII n 5, accademianazionaleanza@argopec.it domiciliata ex lege presso Avvocatura dello Stato Via dei Portoghesi 12 Roma

Ministero Università e Ricerca Scientifica in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Avvocatura generale Stato Roma Via dei Portoghesi 12

E nei confronti di

Flavia Bucciero residente in Pisa, Via Cafaggio 1, cap 56122

Per l’annullamento

A del provvedimento di approvazione della graduatoria di Istituto per stipula contratti di prestazione anni accademici 2021/2024, insegnamento di Psicologo Coreutico – danza terapia ADES /04 , e della graduatoria medesima, nella parte in cui colloca la ricorrente al terzo posto, con punteggio di 29,30 ed al secondo posto la controinteressata con punti 38,40 - come rielaborata a seguito della sentenza di codesto TAR n 5191/2023.,

pubblicata all'albo il 18. 7 2023, prot 6821

B del decreto di nomina della Commissione Giudicatrice della selezione n 6152 del 3 luglio 2023

C dei verbali della Commissione Giudicatrice, dell'11 e del 17 luglio 2023, nelle parti in cui valutano i titoli presentati da ricorrenti e controinteressata.

FATTO

La presente questione viene da un precedente giudizio, i cui termini si riportano sinteticamente.

La ricorrente, diplomata in Scienze Motorie (laurea primo livello), docente di danzaterapia, ha un lungo curriculum di insegnamento, tra l'altro in notevole parte acquisito proprio presso l'Accademia resistente. Ogni triennio, infatti, l'Accademia redige una graduatoria, valuta i titoli di servizio e quelli culturali dei vari aspiranti docenti e forma quindi una graduatoria in base alla quale conferisce incarichi annuali. Ovviamente, non vi sono posizioni “acquisite” per quanto riguarda la collocazione in graduatoria; ben può accadere infatti che , al triennio successivo, partecipi un docente con maggiori titoli . E' però alquanto insolito e difficilmente giustificabile che gli stessi titoli, magari anche nel frattempo incrementati, ricevano invece un punteggio inferiore. Ciò è quanto accaduto per la graduatoria del triennio 2021/2024, rispetto alle graduatorie precedenti.

Il relativo bando (art 4) imponeva , **ed impone (perché non è stato annullato)**, ai candidati di autocertificare i propri titoli di studio e di servizio ed il proprio curriculum artistico culturale, riservando la valutazione a quei titoli che fossero stati ritenuti attinenti all'insegnamento per il quale si

concorreva, per un massimo di 50 Non specificava quali avrebbero dovuto essere le valutazioni per i titoli e per il curriculum, correttamente rinviando alla Commissione giudicatrice per tale adempimento. Prevedeva altresì l'obbligo di allegare un progetto sintetico riferito alla docenza per la quale si concorreva, **ma senza prevedere, per questo, alcun tipo di valutazione o punteggio; nemmeno a discrezione della Commissione.**

I criteri generali di valutazione erano , e sono, contenuti in allegato al bando (nota ministeriale prot 3154/2011 sub ALL B

L'All B i attribuisce punteggi specifici ai vari tipi di titoli di studio, per un massimo di punti 30. Assegna poi punti 3,60 per ogni anno accademico con servizio prestato per almeno 180 giorni nell'insegnamento per cui si concorre o affine, e 0,60 per frazioni inferiore. Per quanto riguarda i titoli artistico culturali e professionali (punteggio massimo 83) stabilisce punteggi specifici per i vari diplomi di perfezionamento o dottorati, “ *fino ad un massimo di 72* “, prevede punteggio complessivo per pubblicazioni attinenti, ovvero per produzione coreutica attinente edita ed eseguita in spettacoli pubblici, ovvero per produzione artistica, se esposta, ovvero per attività coreutica professionale in pubblici spettacoli presso Teatri e compagnie di rilevanza nazionale e internazionale, in concorsi, in istituzioni AFAM, in produzioni televisive o cinematografiche, ovvero ancora per contratti di collaborazione con istituti AFAM non suscumbibili nei titoli di servizi. Prevede poi altri punteggi (da 5 a 1,80) ,per inclusione in graduatorie concorsuali; in questo caso il punteggio è differenziato in relazione all'identità o all'affinità della materia all'insegnamento per cui si concorre. Infine, un massimo di 12 punti, per servizio didattico presso istituzioni estere

di pari livello .

La Campagna si era vista assegnare il terzo ed ultimo posto con punti 29.30, inferiori, come dimostrato in giudizio di fronte a codesto TAR, a quelli ricevuti nelle graduatorie precedenti per lo stesso insegnamento presso la stessa Accademia.

A seguito di accesso agli atti la Sig.ra Campagna rilevava una erronea composizione della Commissione giudicatrice, in quanto nessuno dei suoi membri era “ esperto” della materia , come previsto dalla legge e dal bando stesso . Essa infatti era composta da due docenti di danza contemporanea e da una di tecnica di incisione grafica. Rilevava anche la totale assenza di qualsiasi verbalizzazione e della predeterminazione di qualsivoglia criterio di valutazione. L'assenza di verbalizzazione non consentiva di capire cosa e quali, tra i vari titoli, fosse stato valutato e come. Per ogni candidato era infatti redatta una scheda riassuntiva con punteggi riassuntivi, esempio: “ titoli di servizio punteggio totale tot, titoli culturali punteggio totale tot” (cfr documentazione che si verserà in atti).

Gli atti venivano quindi impugnati di fronte a codesto TAR RG 11588/2021. Nel corso del giudizio l'Accademia confermava espressamente la mancanza di verbalizzazione, sostenendo di aver , in tal modo, risparmiato tempo prezioso.

In data 7. 2 2023 il ricorso è stato accolto con sentenza n. 5191/2023 . Codesto TAR ha rilevato la mancanza totale della predeterminazione dei criteri di massima , ravvisando quindi violazione art. 12 DPR 487/1994 ed eccesso di potere per grave difetto di istruttoria. Le ulteriori articolate censure

sono state sostanzialmente assorbite. Parte di queste, quindi, devono essere di necessità riproposte nel presente giudizio, come meglio si illustrerà in seguito

Dopo varie diffide, mentre era in corso la proposizione di azione di ottemperanza, l'Accademia ha proceduto ad applicare la sentenza, dapprima annullando la graduatoria - già annullata dalla sentenza. Successivamente, dopo ulteriore interlocuzione con l'Avvocatura, ha individuato il corretto procedimento di ottemperanza, ossia ha posto in essere gli atti la cui omissione era stata censurata da codesto TAR. Ri – nominata la Commissione, ha proceduto alla predeterminazione dei criteri di valutazione.

In data 11 luglio 2023 a mezzo pec delle ore 17,31 ha richiesto in via di urgenza a questa difesa integrazione documentale , ossia specificazione del tipo di incarico (giorni mesi ore) svolto dalla Campagna presso Medicina Solidale nel 2012, di quello svolto presso Italia Hospital Group dal 2015 al 2012, presso l'Università La Sapienza nel 2004 / 2007. Ha chiesto di indicare quali articoli fossero stati pubblicati su APid Magazine 2013. Ha altresì chiesto di indicare se il tirocinio presso la Sapienza fosse formativo o post laurea, **nonostante tale differenziazione non fosse contemplata dai criteri di massima stabiliti.**

In data 12 luglio, al rientro dalle ferie, la sottoscritta difesa ha potuto vedere la pec, e ha trasmesso la richiesta all'interessata che, dato il periodo, era anche essa in ferie. Di ciò l'Accademia è stata edotta; con preghiera di concedere qualche giorno per gli adempimenti.

In data 14 luglio 2023, (venerdì) ore 13,11 l'Accademia ha scritto di nuovo lamentando di non aver ricevuto nulla ed imponendo la presentazione di quanto richiesto entro le ore 14,00 dello stesso giorno, **cioè 49 minuti**

dopo.

Ad impossibilia nemo tenetur, e quindi la documentazione è stata trasmessa il sabato successivo ore 13,42, **specificando che si trattava di documentazione già in possesso dell'Accademia in quanto facente già parte della domanda presentata. Ulteriore certificazione è stata trasmessa in data 18 luglio.**

L'ultimo verbale della Commissione data 17 luglio. In base a tale verbale è stata approvata la graduatoria finale che si contesta.

OPERATO DELLA COMMISSIONE

Intanto, l'Accademia ha ritenuto di dover modificare la composizione della Commissione giudicatrice, nonostante il Tar non si fosse pronunciato sul punto. Ha mantenuto la Presidenza in capo alla Dirigente , che è l' insegnante di tecnica grafica di cui sopra , cioè membro non esperto; ; ha nominato il Prof Marco Schaufelberger e la Prof Gloria Giordano. A quanto consta, si tratta di scenografi; ossia di soggetti competenti in materia assolutamente lontana dalla danzaterapia.

Si può opinare sulla legittimità della decisione di mutare i commissari, ritenendo la decisione fallace, in quanto l'iter concorsuale avrebbe dovuto riprendere dal primo atto della Commissione non annullato; ovvero si può ritenere la decisione saggia, in quanto maggiormente idonea a garantire completa imparzialità; quello che non appare revocabile in dubbio,però,perché lo stabilisce il bando, è che i membri avrebbero dovuto essere “ esperti “ e quelli nominati, ancora una volta, non lo sono.

Peraltro, se l'intento fosse stato di garantire l'imparzialità, allora la

Presidente non avrebbe potuto partecipare, in quanto cognita dei titoli già presentati dai candidati.

Come si accennava, in data 11 luglio la nuova Commissione ha stabilito per la prima volta, i criteri con cui valutare i titoli già agli atti.

E' stato stabilito di attribuire punti 1,80 per ogni anno accademico con servizio di 180 giorni o con contratto di 180 ore, e 0,30 per ogni frazione di servizio inferiore.

Solo che il bando prevedeva, rispettivamente, punti 3,80 e punto 0,60 per le stesse voci.

E' stato stabilito di considerare titoli di studio attinenti in primo luogo la laurea in medicina con specializzazione in psichiatria e psicologia – solo che la specializzazione medica in psicologia non esiste. – quella in psicologia, pedagogia, scienze della formazione con titolo “ di danza a supplemento”. Sibillinamente si legge di seguito *“In considerazione che la Commissione reputa prioritario.. il diploma rilasciato da APID associazione professionale danzamovimentoterapia o da Istituto analogo.. tale titolo sarà considerato prioritario nei titoli artistico culturali professionali tabella B punto b”* . Si osserva subito che, intanto, APID è un'Associazione di DMT ossia operatori professionali di Danzamovimento terapia, il cui scopo statutario è promuovere l'attività anche per arrivare a formare un ordine professionale propriamente detto con regolare albo. Nelle more, l'Associazione esiste appunto come una sorta di “ Ordine professionale” di tutela degli iscritti **e non rilascia alcun titolo di studio.** (cfr Statuto che si depositerà) . APID redige, semmai, un elenco di scuole che rilasciano vari

titoli di studio che essa APID ritiene validi.

Chiarito quindi che la Commissione ha deciso di considerare prioritario un titolo inesistente, (e la ragione di tale sorprendente decisione si chiarirà poi con riferimento alla valutazione della controinteressata) non è chiaro proprio che significhi “ prioritario”. Richiesto a titolo di ammissione ? non appare possibile perché sarebbe una modifica del bando. Più importante di tutti gli altri ? legittimo, (se esistesse) ma ancora una volta non si comprende come (con quali punti) sarebbe valutata questa maggiore importanza.

Vengono indicate le modalità di valutazione dei titoli di servizio intesi come docenze.

Segue la predeterminazione dei criteri d attribuire a libri e articoli, in relazione al carattere scientifico o divulgativo, al ruolo di autore o coautore o curatore.

Segue, essendo evidentemente stata considerata diversa dai titoli di servizio come sopra indicati, l'elenco dei punti da assegnare per “ *attività professionale*”, distinta in: incarichi di rilievo presso enti ed istituzioni attinenti al bando che non siano universitari o non facciano parte di AFAM (che non si sa quali possano essere), attività di danzaterapeuta (svolta, si presume, al di fuori da insegnamento e incarichi , in quanto contemplati nella categoria precedente ? e cioè?) , attività artistica “*propriamente detta*” (quindi distinta da quella di danzaterapia di cui alla categoria precedente ? e che attività sarebbe e perché rileverebbe?) , nonché partecipazione a convegni e progetti, in ruoli diversificati, in primo luogo da relatore (punti 1). Vengono poi attribuiti 0,50 per abilitazione, 0,50 per iscrizione albo

professionale, (? Che non esiste e infatti non è previsto dal bando) e fino a 5 punti per ogni attività che sia “ *professionale continuativa .. consulenza, partecipazione convegni in qualità di relatore* (ma questa attività era contemplata già nella categoria precedente, con l’attribuzione di un punto per convegno !) *prestazione opera intellettuale svolta in ambito pubblico e privato*”. Niente punteggio minimo, niente criterio per capire una possibile graduazione del medesimo.

Praticamente, una **duplicazione di punteggi**, posto che l’attività professionale può essere valutata, secondo la Commissione, da 1 (forse) a 5 punti come attività professionale continuativa , ma anche fino a 3 punti come “ attività professionale” e, forse, anche come attività artistica(?) fino a 3 punti per ogni attività. Quella di relatore in convegni viene palesemente valutata due volte, con un punteggio di 1, ma anche di 5.

Palese l’intrinseca contraddittorietà , nonché la mancata corrispondenza integrale con i titoli di cui alla tab B. Si trae l’impressione che la Commissione abbia determinato i criteri di valutazione SENZA leggere la tabella B, o almeno senza leggerla per l’intero.

. Per la prima volta , ora, si stabilisce il punteggio da assegnare al “ progetto didattico “ (da 0 a 7) senza, ancora una volta, graduarlo .

LA VALUTAZIONE

A questo punto la Commissione ha ripreso in mano le domande presentate dai candidati. Di seguito si esaminano le schede Campagna e Bucciero, in relazione alla quale può darsi prova di resistenza.

BUCCERO: Intanto, si nota che sono stati presi in esame titoli **non oggetto** di valutazione precedente. L’Accademia, cioè, anziché applicare i criteri

finalmente determinati alla domanda come scrutinata, ha proceduto a scrutinio ex novo, ripescando titoli che, per necessità, la prima volta aveva ommesso. Nella scheda della precedente selezione, infatti, risultavano 3 punti per titoli di studio, e 0,30 per titoli di servizio; (quindi per forza doveva essere stato valutato un solo titolo di servizio) ., 6 punti per il progetto didattico, e “ progetti ed altro” punti 21,70. In quella attuale risultano sempre 3 punti per titolo di studio laurea non attinente, ma punti 0,90 per 3 diversi servizi . Abbiamo poi 1 punto per “ MASTER I LIVELLO APID “che **non esiste** . Va ricordato che i titoli non sono esibiti, ma solo dichiarati dai candidati.

Si passa poi alla valutazione “ titoli “. Siamo sempre nella sottovoce “ titoli artistico culturali professionali”, quindi, in teoria, si potrebbe trattare di convegni, articoli, pubblicazioni, consulenze, incarichi etcc, come sopra indicati. Ebbene; la Commissione persiste nell’attribuire ancora **un punteggio complessivo** , di 21, (non più 21,70) ,per un totale di per altrettanti titoli , che però non si sa cosa sono, perché sono indicati per numero , (titolo 10, titolo 11 etcc) Stavolta però la Commissione trova anche due pubblicazioni (e stavolta il punteggio almeno è differenziato, 2 e 1,50) . Poi troviamo punti 3 per il titolo 50, che, leggendo la domanda, si evince essere la carica di membro del Consiglio Direttivo APID per 2 anni, e (ma forse o? chi lo sa) la partecipazione per altri due anni ad una Commissione di ricerca APID in quel di Pisa. (ma dovrebbero comunque essere 2 punti, uno per anno, non 3).

La Buccero ottiene così 38,40, in luogo dei precedenti 31, di cui 21 completamente “ avulsi” da qualsiasi riscontro, 1 che non trova riscontro né nel bando né nei criteri, e 6 per il progetto, attribuito come non si sa.

CAMPAGNA.

Si legge che riceve punti 1 per diploma quadriennale ottenuto in danza terapia del 2006. Ora, il diploma in questione era stato rilasciato da Art Therapy Italiana , di cui peraltro la Campagna era stata presidente dal 2009 al 2013. Si tratta di un'Associazione riconosciuta da APID , per cui non si capisce perché abbia ricevuto punti 1 e non 2, come da Bando. .

Per quanto riguarda le voci relative alle collaborazioni ed agli insegnamenti, per i quali era stata richiesta l'integrazione, si osserva che la scheda non è leggibile. I punteggi sono omessi.

Si possono ricavare, alcuni, per induzione dal verbale del 17 luglio, in cui si afferma che, per quanto riguarda l'attività presso Hospital Group, l'attestato - quello richiesto in via di integrazione urgente a cavallo tra venerdì e lunedì del mese di luglio, come da pec in atti – del 19 10 2012, già consegnato all'Amministrazione, non riporta il numero delle ore.

E' vero; come è ovvio che in 3 giorni di luglio comprendenti sabato e domenica è impossibile ottenere da qualsiasi ufficio italiano un attestato.

. Da notare che il bando richiedeva non la presentazione di attestati, ma una autocertificazione del candidato. Alla Campagna è stato quindi richiesto un adempimento palesemente impossibile da espletarsi nell'arco temporale , in violazione della disciplina di bando, ma ciò nonostante l'Amministrazione non ha ritenuto di dover sospendere l'esame della posizione Campagna per il tempo necessario a consentire di presentare certificazione aggiornata. Ha, invece, colto al volo l'occasione per attribuire il punteggio stabilito solo due giorni prima per attività inferiore.o. Tale arbitraria decisione costa alla Campagna 3,50 punti ; ottiene cioè 3,50 in luogo dei 7 punti che le sarebbero spettati.

Ciò mentre le stesse “ lacune “ sono contenute anche nella domanda presentata a suo tempo da Buccero , che si verserà in atti, alla quale non era stata richiesta però alcuna integrazione .

Non si comprendono i motivi per cui il tirocinio universitario, in quanto “ formativo”, non avrebbe dovuto essere valutato. Nella seduta dell’11 luglio, la Commissione nulla aveva dettato sul punto. In compenso, il bando prevede 0,50 per ogni borsa di studio, ed un tirocinio formativo è chiaramente equiparabile ad una borsa di studio,, anzi, semmai costituisce formazione di grado superiore, posto che richiede di aver già completato un primo ciclo di studi.

Nulla si evince invece , né dal verbale né dalla scheda , in ordine alle altre voci il cui punteggio nella scheda non si legge.

Infine; non si capisce in quale modo sia stata valutata l’attività presso Università di Viterbo , , triennale (anni dal 2005 al 2007) che, in teoria, poteva essere valutata punti 3 per anno, se ricompresa nella categoria “ attività di danza terapia” e .. quanto non si sa, ma “ fino a 5”, se ricompresa nella “ attività professionale continuativa .”.

Infine: non si capisce come mai la Buccero abbia ricevuto elevato punteggio per le attività svolte in APID; mentre la Campagna ha ricevuto 0 (zero) nonostante sia stata Supervisore essa stessa presso APID, come dichiarato in domanda, e non si capisce nemmeno per quale motivo la sua precedente attività di insegnamento presso la stessa Accademia negli anni 2015/2017 per 50 ore sia stata pretermessa; non si capisce perché quella stessa attività non viene ritenuta né titolo di servizio né titolo professionale né attività di prestazione /collaborazione, cosa che avrebbe potuto portare ,

ancora una volta, a punteggio da 1 a 5.

Infine: ovviamente, il 17 luglio non si è potuto tener conto della documentazione inviata il 18.

DIRITTO

I Violazione e falsa applicazione dell'art 29 del regolamento concorsuale dell'Accademia sugli uffici e servizi,- Violazione del combinato disposto degli art 4 e 5 del Dlgo 143 del 7.8 2019 , 35 del TU 165/2001, e dell'art 9 del DPR 487 del 9 5 1994. Violazione dell'art. 5 del bando.

Si verte in materia di procedimento selettivo finalizzato alla costituzione di rapporti di lavoro. Si applicano quindi, anche per espresso richiamo sia del regolamento dell'ente, sia del bando per cui è causa, i principi e le disposizioni di cui alla normativa in rubrica.

In base all'art 9 del DPR 487/1994, le commissioni di concorso devono essere composte da tecnici “ esperti nelle materie oggetto del concorso” . Il requisito dell'esperienza è condicio sine qua non, per motivi alquanto evidenti. Tanto che, in difetto di esperti in organico, è consentito nominarne da diverse compagini amministrative. Vigge, infine, il divieto di far parte della Commissione al soggetto definito “ organo di amministrazione politica dell'Amministrazione interessata”.

L'art. 5 del bando è persino più stringente e specifico. Esso impone infatti che i membri della Commissione, non meno di 3, devono essere nominati dal Direttore, che li sceglie tra docenti “ *appartenenti allo stesso settore o alla stessa area disciplinare o comunque qualificati per la valutazione delle candidature.*”. Secondo il bando, quindi, 3 su 3 devono essere almeno qualificati con riferimento alla disciplina di settore, se non

proprio a questo appartenenti; e devono essere scelti DAL DIRETTORE.

Implicitamente, quindi, questo significa che il Direttore **non può farne parte**.

L'Accademia ha violato tutte le suesposte disposizioni.

La danza terapia è una disciplina che certamente sulla danza si basa, ma non si esaurisce in questa. Al contrario, si muove dalla manifestazione corporea per studiare le relazioni che esistono tra pensiero non razionale e azione del singolo individuo. Potremmo definirla come una sorta di analisi psichica basata sul movimento e sulla libera espressione del corpo, che viene poi utilizzata (anche) dai danzatori nel loro percorso artistico, per crescere e migliorare la percezione di se stessi e la loro interpretazione. . Non si insegna ai ballerini a danzare; non si creano coreografie, **ma si leggono e si analizzano le gestualità** Per questo, infatti, tra i vari titoli equipollenti per l'accesso all'insegnamento è stata inserita la laurea in psicologia, nell'ambito della quale si utilizzano infatti terapie espressive similari . La danza è solo la chiave di lettura di un diverso, e articolato, percorso.

La commissione ri nominata è composta da due scenografi. Non sono esperti della materia. Non sono DMT; non hanno mai insegnato DMT

Ovviamente uno specialista di tecnica di incisione è ancora meno esperta.

Peraltro, il Presidente, prof Palmieri, è **il Direttore** dell'Accademia. Colui che avrebbe dovuto scegliere si è quindi scelto da sé.

Ora, a parte l'ovvio rilievo per cui, nel momento in cui si attribuiscono ad un soggetto dei poteri di nomina di terzi, si esclude implicitamente che questi poteri possano essere esercitati su se stessi, si osserva che si tratta della figura del responsabile dell'Amministrazione resistente.

L'Accademia è Istituto autonomo , posto sotto il controllo del MIUR. E' infatti il MIUR che nomina il Direttore, ratificando scelta che viene compiuta da tutti i docenti, gli accompagnatori di pianoforte ed i pianisti accompagnatori , nonché dagli assistenti, mediante specificata elezione.. Il direttore non viene nominato (almeno, non solo) per meriti artistici o professionali, ma sulla base di una scelta che si potrebbe definire politica in senso lato; non a caso può essere scelto anche fra esterni, non dipendenti, che si candidano per tale ruolo.

Il Direttore , responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione, non è un semplice “ tecnico”. **E', al contrario, l'organo di vertice che, unitamente al Consiglio di Amministrazione, dirige ed indirizza l'attività dell'Accademia.** Nello specifico raggio di azione e campo di attività della stessa, quindi, egli ricopre il ruolo di “ organo politico” , nel senso che “ esprime “ l'istituzione determinandone la volontà e le attività, anche nei rapporti esterni. . Tanto è vero che viene esonerato, su richiesta, dall'attività didattica.

Si ritiene quindi che egli non possa far parte di alcuna commissione di concorso, giusto il divieto di cui alla normativa suindicata. Divieto la cui ratio è quella di garantire l'assoluta trasparenza, ma anche il mantenimento del netto solco di demarcazione che il legislatore pretende per tutte le Pubbliche Amministrazioni, dal 1990 ad oggi, tra attività lato senso politica ed attività strettamente tecnica; quale appunto deve essere lo scrutinio dei migliori dipendenti/collaboratori .

II Elusione del giudicato. Eccesso di potere per contraddittorietà , sviamento di potere , difetto di istruttoria riferibile allo sviamento di potere.

Violazione dell'art. 1 e 2 della L. 241/1990 in riferimento allo sviamento di potere.

La ricostruzione dei punteggi come effettuata in fatto è stata probabilmente assai tediosa, ma era necessaria per evidenziare, punto per punto, il contrasto con le disposizioni del bando.

Preme evidenziare però anche altro aspetto.

La sentenza emessa da codesto Tar imponeva la redazione di criteri di massima che rendessero leggibile il giudizio, **ma non di effettuare un nuovo giudizio su titoli precedentemente non presi in considerazione.**

Si ritiene e si afferma che tale modus operandi è stato dettato dalla volontà di raggiungere punteggi che la Campagna non potesse più “ attaccare “in alcun modo, eludendo così la ratio del giudicato stesso, che non era quella di far “ vincere “ la selezione alla ricorrente, ma di ottenere un giudizio trasparente e cristallino, fondato sui documenti in atti.

Il che è coerente anche con gli adempimenti “ impossibili” imposti alla Campagna. Da rilevare che, dopo aver “ nicchiato per quasi 5 mesi, la Commissione ritiene improcrastinabile concludere la valutazione entro 3 giorni, tanto da non dare tempo per gli adempimenti che pure richiede ai candidati ; o meglio: **solo a Campagna. .**

Eppur tuttavia, anche agendo come agisce, erra.

Nella certificazione del 2012 infatti era chiaramente indicato che la Campagna aveva prestato servizio **per più anni continuativamente.**

Ergo, avrebbe dovuto essere applicato il punteggio di 1,80. Invece, l'Accademia ha applicato quello di 0,30 che si applica invece, per espressa statuizione della stessa Commissione, ai servizi svolti su un mese o frazione

inferiore. Pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto beneficiare di 1,80 per ogni anno di servizio presso Italian Hospital e non di punti 0,50 **che tra l'altro non si capisce da dove siano stati presi, perché un minimo di 0,50 è previsto solo per l'abilitazione o iscrizione ad albo professionale.**

L'Accademia non ha compreso che il punteggio attribuito in blocco non è leggibile. Dare 21 punti a 21 titoli alla Buccero non rende ragione dell'iter valutativo. Si può presumere che siano stati valutati 1 punto a titolo? Cioè tutti uguali? E' impossibile.

Andando a leggere i “ titoli “ indicati per numero che sono stati affastellati dall'Accademia si vede infatti : 10) realizzazione di un laboratorio per alcuni mesi a Pisa. In che categoria è riconducibile ? che punteggio ha avuto ? Idem per il n 12, che è un altro laboratorio , ma anche il 15, che sono “ vari laboratori” in una scuola elementare che quale sia non si sa . Idem per il 17, che è un corso per bambini DSA anche questo organizzato non si sa come dove e per quanto .

Il titolo 18 è la regia di uno spettacolo, come il 19, ma allora quanti punti hanno preso, visto che il massimo era 3?

Titoli 20 21 22; ancora laboratori, ma stavolta almeno sono indicati i luoghi .

Il 23 è un progetto: valutato in quale categoria ?

Il 28 sono “ corsi di formazione”. Alla Campagna è stato richiesto di specificare durata ed orari al millimetro; alla Buccero.. no.

Il 31 è incomprensibile “ cura l'ideazione e la conduzione della danza “ per un progetto di altri ; quindi ?

Il 33 è una “ relazione sull'esperienza compiuta con gli stessi bimbi

DSA di cui sopra; e qui francamente non si sa in che categoria metterlo; è evidente infatti che non poteva essere valutato sotto alcuna voce.

Il 38 affastella tante di quelle attività che non si riesce ad elencarle tutte. . Poi ancora laboratori

Si osserva anche che i nn 34 e 35 , oggetto di valutazione generale sotto la voce “ titoli culturali”(i ruoli in APID) sono stati indicati come “ collaborazioni con Università e altri Istituti”, ma poi li ritroviamo, nella domanda, sotto la voce “ cariche istituzionali”; e qui la confusione fa girare la testa. A norma dei criteri predeterminati dalla Commissione, non possono essere stati valutati “ un punto “ ad anno (quindi gli altri 19 titoli sono stati valutati tutti meno di un punto ?) . Pensare che il punteggio è stato dato in unicum, aumentandolo, per mantenere la Buccero al secondo posto e la Campagna al terzo, non appare tanto incoerente.

La ricorrente è supervisore APID e presidente di ART Therapy Italia regione Lazio, che una delle scuole di danzaterapia più importanti in Italia. Ha lavorato per tre anni nella specialità all'Ospedale Psichiatrico dell'Università di Roma La Sapienza, ed è docente della materia presso la stessa Università, sede di Viterbo, ove si formano gli operatori psichiatrici. E stata relatrice in un convegno sicuramente attinente , organizzato da SIPSIA (Società di psicoterapia analitica dell'infanzia adolescenza e della coppia) ed organizzatrice di altro convegno avente ad oggetto, sostanzialmente, l'impiego della danza come cura . Dopo vari stages, ha partecipato, sia come coreografa che come danzatrice, in vari documentari e concerti e festival , puntualmente elencati, oltre ad aver danzato nel corpo di ballo della

compianta Carla Fracci ed aver realizzato in proprio come diverse coreografie rappresentate in spettacoli di prestigio noti anche ai profani. Con riferimento specifico alla danzaterapia, oltre alla collaborazione con centri specializzati ed alle attività di insegnamento sopra indicate, ha lavorato per 4 anni con pazienti autistici, per 7 con pazienti affetti da disturbi dell'alimentazione presso istituzioni del SSN, pubblicato vari articoli. Si chiede se tutto ciò si legge nel punteggio ricevuto.

PQM

Si confida nell'accoglimento del presente ricorso e quindi nell'annullamento di tutti gli atti impugnati.

Con condanna dell'Amministrazione alle spese

Il valore del presente atto è indeterminabile, ma si effettua prenotazione a debito del CU avendo la Campagna inoltrato domanda di ammissione a gratuito patrocinio,

Terni 11 ottobre 2023

Avv Maria Di Paolo